

Allegato "A" al repertorio n. 274 e raccolta n.180

STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA

“FONDAZIONE SANTI SIMPLICIO E ANTONIO – ONLUS”

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DISCIPLINA

1. È costituita, ai sensi del codice civile e del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione denominata, “FONDAZIONE SANTI SIMPLICIO E ANTONIO - ONLUS”. La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la denominazione della fondazione sarà “FONDAZIONE SANTI SIMPLICIO E ANTONIO ETS”.

La locuzione “ENTE DEL TERZO SETTORE” o “ETS” non sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. La fondazione ha sede legale nel Comune di Tempio Pausania (SS), in Via Episcopio n. 7. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - FINALITA' E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. La fondazione persegue esclusivamente, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, e di utilità e solidarietà sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- Beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno

di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs.

117/2017.

- Assistenza sociale e sostegno in favore di qualunque persona residente o domiciliata nella Regione Sardegna che versi in stato di bisogno, per rendere operante nel sociale il principio cristiano della solidarietà umana, con un privilegiato impegno di sostegno alle famiglie provate dall'usura, nonché la prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, intervenendo in soccorso di soggetti e famiglie meritevoli per lo stato di bisogno determinato da difficoltà creditizie o vittime della criminalità organizzata;

- Assistenza per facilitare la concessione di credito da parte di Banche, società finanziarie e simili, anche prestando idonee garanzie, in favore di soggetti che rispondano a criteri di meritevolezza corrispondenti a quelli indicati nell'atto costitutivo, nonché ai seguenti ulteriori parametri:

a) effettivo stato di bisogno del richiedente e/o sua difficoltà di accesso al credito;

b) serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;

c) capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;

d) fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura.

2. La Fondazione potrà anche attribuire direttamente somme di denaro sotto forma di sussidi, contributi ovvero ogni altra forma di sostegno economico.

Essa opererà anche ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 e del D.P.R. attuativo 11 giugno 1997 n. 315.

La Fondazione potrà inoltre, ricorrendo i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione o forma di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n°266.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la rea-

lizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell’ambito della Regione Sardegna.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

Art. 3 - ATTIVITA’ DIVERSE

Prima dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione ha divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art.10 D.lgs. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà esercitare, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 - DURATA

1. La durata della fondazione è illimitata.

Art. 5 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO, ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO E DIVIE-

TO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell’art. 8 D. Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'e-

sclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in materia di distribuzione degli utili si applicano le deroghe al divieto di distribuzione degli utili previste l'art. 10 lett. d) del D.lgs 460/1997.

Art. 6 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F. avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- I contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della fondazione:

- Organo di amministrazione
- Organo di controllo
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo di amministrazione è composto da sette membri, di cui un Presidente, un Vice-Presidente ed un consigliere nominati dal Vescovo.

Fanno parte dell'Organo di amministrazione in ragione del loro Ufficio il direttore pro-tempore della Caritas Diocesana di Tempio – Ampurias e il Delegato del Vescovo della medesima diocesi, che ricoprono rispettivamente la carica di Presidente e di Consigliere dell'Organo di amministrazione.

E' demandato al Vescovo della Diocesi di Tempio – Ampurias il compito di nominare per i trienni successivi alla costituzione il/i Consigliere/i che non fanno parte dell'Organo di amministrazione in ragione del loro ufficio.

Esso/i Consigliere/i dovranno essere scelti rispettivamente tra:

- a) un sacerdote della Diocesi di Tempio - Ampurias;
- b) un componente il Consiglio direttivo della Caritas Diocesana di Tempio;
- c) un tecnico bancario scelto tra gli operatori volontari;
- d) due laici.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'ente.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di

almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

7. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno il Segretario che provvede ad eseguire le disposizioni del Presidente per l'applicazione dei deliberati dell'Organo amministrativo, e a redigere i verbali delle sedute dell'Organo stesso. Altri incarichi possono essere conferiti per determinati obiettivi tecnici e promozionali;

- amministra la Fondazione. Per l'amministrazione dei fondi per cui saranno accesi depositi bancari e depositi titoli intestati alla Fondazione medesima, sui quali potranno operare, con firme congiunte, il Presidente, il Vice-Presidente;

- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;

- provvede ad investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonchè alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio;

- nomina il Collegio dei Revisori ed il suo Presidente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente della fondazione è anche Presidente dell'Organo di amministrazione. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti degli aventi diritto, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il Presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Egli, altresì:

- convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità);

- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta;

- dà esecuzione alle delibere dell'Organo amministrativo;

- firma gli atti sociali.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle

operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il Revisore legale dei Conti nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 12 - BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta l'eventuale carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 13 - BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione pone in essere tutti gli adempimenti necessari relativi al bilancio sociale.

Art. 14 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 15 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto:

a) prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b) in conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 - STATUTO

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

F.ti: Domenico Giovanni RUZITTU - Brunilda SANNA MUCAJ - Giorgio DIANA - Salvatore FRANCO - Gianfranco Antonio PITURRU - Marco DECANDIA - Maurizio DEIANA - Serena SPADONI - Dott.ssa Marcella Campus Notaio, vi è sigillo.